



## COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### SETTORE AFFARI GENERALI

Numero 71 Del 02-07-2020 Registro generale n. 157

Oggetto: DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTI ROGATI NELL' INTERESSE DELL' ENTE. PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2020 - CIG:

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Feliziani Dott. Marco

#### RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

## IL RESPONSABILE DI SETTORE

**Premesso che:**

-l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;  
-il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;  
-la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;  
-la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogiti dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;  
-a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*".

**Considerato** che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuzioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**Ritenuto** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".* ;

**Preso atto** infine del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie nell'atto di orientamento n. 18 del 24 luglio 2018 in base al quale:

*"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";*

**Dato atto** che nel Comune di Calderola non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata;

**Dato atto** che nel periodo gennaio – giugno 2020 sono stati incassati €. 2.555,94 per diritti di rogito, come dal seguente prospetto:

repertorio	Data	importo
1373	03/01/2020	938,04
1374	27/05/2020	1.617,90

**Ritenuto** per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune, nel periodo gennaio – giugno 2020, a favore del Comune di Numana per il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Cesanelli, in virtù della convenzione sottoscritta a fa data 1.12.2019 per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Numana e Calderola, per la somma di €. 2.555,94 nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'esercizio provvisorio;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

**Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

**Di prendere** atto che nel periodo gennaio – giugno 2020, il Comune ha riscosso la somma di €. 2.555,94 per diritti di segreteria per i seguenti contratti rogati dal Segretario comunale Dott.ssa Marina Cesanelli:

repertorio	Data	importo
1373	03/01/2020	938,04
1374	27/05/2020	1.617,90

**Di dare atto che** la somma di €. 2.555,94 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente, sono da imputare per la parte di € 938,04 al cap. 76/0 a residuo nel bilancio 2019 e per la parte di € 1.617,90 al cap. 76/0 del bilancio corrente;

**Di procedere** alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito a favore della Dott.ssa Marina Cesanelli per il periodo gennaio – giugno 2020, per l'importo di €. 2.555,94 tramite il Comune di Numana in virtù della convenzione sottoscritta a far data 1.12.2019 per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Numana e Calderola.

**Di precisare** che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo ai sopra citati Segretari Comunali;

Di trasmettere il presente provvedimento al comune di Recanati –ente capofila della convenzione di segreteria- per il pagamento degli emolumenti sopraindicati, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Feliziani Dott. Marco

---

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- 
- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 07-07-2020 per l'importo complessivo pari ad €

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Caldarola; 02-07-2020 F.to Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

(N. Impegno 125 al Capitolo 76 - anno 2020 importo € 1.617,90).

---

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) dal 14-07-2020

Il Responsabile del Servizio  
Caldarola; 02-07-2020 F.to Feliziani Dott. Marco

---

E' copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio  
Caldarola; 14-07-2020 F.to Feliziani Dott. Marco

---